

COMUNE DI ORNAGO
Provincia di MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con delibera C.C. nr. 22 del 28/03/2006

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA

Articolo 1

Principali riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato redatto sulla base delle seguenti fonti normative: D.Lgs. 22/97, deliberazione C.I. 27/7/1984, D.Lgs. 507/93, D.P.R. 915/82, L. 146/94, e loro successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, si fa riferimento alle norme contenute nei decreti legislativi del 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 2

Istituzione della tassa

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sulla base delle disposizioni vigenti.

E' istituita dal Comune apposita tassa annuale in base alla tariffa dovuta per la corrispondente tipologia di occupazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani vengono esercitate dal Comune con diritto di privativa ed espletate nelle forme previste dal Capo V del D.Lgs 267/2000 – Testo Unico Enti Locali, ad esclusione delle attività di recupero degli imballaggi dei rifiuti urbani e assimilati, come previsto dall'art. 21, comma 7 del D.Lgs 22/97, che a recepito quanto previsto dalla legge 179/2002.

Articolo 3

Delimitazione del perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è assicurato nelle zone del territorio, di cui si allegano planimetrie, come previsto nel regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, riconosciuta dalla competente Autorità Sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in seguito a richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo d'interruzione.

Articolo 4

Disciplina del servizio di smaltimento

La disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dal lato tecnico ed igienico sanitario, è contenuta nel "**Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate**", integrativo del regolamento del servizio di nettezza urbana, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 28/06/2002.

Articolo 5

Finalità della raccolta differenziata dei rifiuti

In conformità alla normativa statale e regionale, e di attuazione delle direttive comunitarie, il Comune svolge le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani garantendone la raccolta differenziata.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

1. Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
2. Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
3. Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
4. Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
5. Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

La disciplina del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è contenuta in apposito "**Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate**".

Articolo 6

Presupposto della Tassa

Il tributo è dovuto per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Il tributo è dovuto per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte come sotto meglio specificato:

- a) per gli immobili a destinazione residenziale e loro accessori e pertinenze il tributo è dovuto esclusivamente per le aree coperte e chiuse almeno da tre lati.
- b) Per gli immobili ad uso diverso dal residenziale il tributo è dovuto per le aree chiuse e per le aree scoperte operative (ad esempio cortili, aree di carico e scarico, stoccaggio e parcheggio) utilizzate per l'attività svolta, demandando al Servizio Tributi la verifica della tipologia dell'area.

Articolo 7

Gettito e costo del servizio

Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo annuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né essere inferiore al 50%.

Articolo 8

Deliberazione della tariffa

Le tariffe vengono deliberate dall'Amministrazione comunale in base alla classificazione ed a criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicare l'anno successivo.

La deliberazione è adottata dall'Organo Esecutivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

In caso di mancata deliberazione s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

1. Le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
2. I dati previsionali per la determinazione dei costi del servizio sono stabiliti tenendo conto della loro classificazione economica;
3. I dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati

tardivamente, il Comune non è obbligato a adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

TITOLO II

MODALITA' DI TASSAZIONE

Articolo 9

Classificazione dei rifiuti

In riferimento alla definizione di rifiuto, stabilita dall'art. 2 del DPR 915/1982, come poi meglio specificata dal d.lgs. 22/1997, il rifiuto è definito come qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività o da cicli naturali; abbandonato o destinato all'abbandono, ad esclusione delle materie prime secondarie, ossia le sostanze destinate al relativo riutilizzo o alla vendita (es. carta, cartone, trucioli di ferro o di altro metallo).

Al fine di individuare i rifiuti rientranti nella privativa del Comune per le attività di smaltimento occorre di seguito riportare la classificazione dei rifiuti.

In particolare:

- Per stabilire se il rifiuto può essere conferito o meno al servizio pubblico;
- Per stabilire se il servizio è reso dal Comune con diritto di privativa;
- Per individuare gli adempimenti posti a carico del produttore, quali l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e delle conseguenti comunicazioni periodiche agli Organi di controllo previste dalla legge;
- Per consentire il controllo agli Enti preposti alla vigilanza.

La classificazione dei rifiuti è dettata dall'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, secondo cui sono rifiuti:

Urbani:

1. I rifiuti domestici (anche ingombranti) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani (tale individuazione avviene sulla base dei criteri fissati dallo Stato, e limitatamente a quelli adottati nei regolamenti e disposizioni del Comune);
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. I rifiuti giacenti su strade e rive di corsi d'acqua;
5. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

Speciali

1. I rifiuti derivanti da attività agricola e agro industriali;
2. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione ed i rifiuti pericolosi da attività di scavo;
3. I rifiuti provenienti da lavorazioni industriali;
4. I rifiuti provenienti da lavorazioni artigianali;
5. I rifiuti provenienti da attività commerciali;
6. I rifiuti provenienti da attività di servizio;
7. I rifiuti provenienti da attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti (derivanti da trattamenti, depurazioni, abbattimenti dei cicli di lavorazione, ecc.);
8. I rifiuti provenienti da attività sanitarie;
9. Macchinari e apparecchiature obsolete;
10. I veicoli a motore, rimorchi o parti fuori uso.

Pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi quelli non domestici elencati nell'allegato D del D.Lgs. 22/97. Ne consegue che i rifiuti domestici, anche se pericolosi, restano urbani così che i medesimi possono essere smaltiti attraverso il servizio pubblico.

Esclusi

- 1) Sono elencati all'art. 8 del D.Lgs. 22/97 e sono, in genere, regolati da diverse disposizioni di legge, rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. 22/97.

Beni durevoli di uso domestico

Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 22/97, sono considerati beni durevoli:

1. Frigoriferi;
2. Televisori;
3. Computer;
4. Lavatrici e lavastoviglie;
5. Condizionatori d'aria.

Detti beni devono essere consegnati al rivenditore del bene durevole acquistato o consegnati all'Isola ecologica.

Articolo 10

Determinazione della superficie tassabile

La superficie tassabile è misurata, in metro quadrato, sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 mq. compreso, vanno trascurate e quelle superiori, vanno arrotondate all'unità superiore.

Articolo 11

Locali ed aree assoggettabili a tassa

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono da considerarsi comunque tassabili, in via esemplificativa, superfici utili quali:

1. Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali che accessori e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, (rimesse, autorimesse, cantine, taverne, mansarde, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra purchè utilizzate da agricoltori diretti regolarmente certificati, o con caratteristiche ad uso familiare;
2. Le superfici relative a soffitte e simili di qualsiasi altezza media, sono tassate in base alla destinazione concessa ovvero alla loro utilizzazione: equiparabili alle abitazioni se abitabili, equiparabili a cantine se agibili.
3. Le aree scoperte operative delle attività commerciali, artigianali ed industriali, adibite a qualsiasi titolo allo svolgimento dell'attività (ad esempio cortili, aree di carico e scarico, stoccaggio e parcheggio), sono computate in ragione della tariffa determinata.
4. Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, botteghe, laboratori di artigiani o comunque all'esercizio di arti e professioni.
5. Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, ristoranti, pizzerie, trattorie, pensioni con solo vitto e alloggio, bar, bar-caffè, pasticcerie, nonché negozi alimentari e non e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto.
6. Tutti i vani di istituti di educazione privata, delle associazioni tecnico economiche e della collettività in genere, asili nido e scuole pubbliche.
7. Tutti i vani accessori e pertinenze destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi (ivi comprese gli uffici, depositi, magazzini, servizi, vani non strettamente legati alla produzione, ecc.);
8. Tutti i vani, le aree scoperte o coperte degli impianti sportivi, nonché le superfici destinate alle soste sia coperte che scoperte;
9. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato;

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista dalle categorie appartenenti, come meglio specificato all'art.21;

Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

1. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate ad aree di divertimento, feste ricreative all'aperto, banchi di vendita, aree adibite a mercato, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
2. Tutte le superfici adibite a sedi di distributore di carburanti e ai relativi accessori fissi compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 12

Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Si considerano non tassabili i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria, o nella denuncia di variazione, o debitamente riscontrate in base ad idonea documentazione.

Quali:

1. Centrali termiche o locali riservati agli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, ascensori, locali di essiccazione (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
2. Le superfici relative a soffitte e simili aventi un'altezza inferiore a m. 1,5.
3. Le superfici destinate esclusivamente all'esercizio effettivo delle discipline sportive, di uso pubblico;
4. I fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, rilasciata dall'Servizio Tecnico;
5. Le unità immobiliari abitate da persone sole e ricoverate presso Istituti di cura o simili per periodi non inferiori a 9 mesi per anno solare; tale circostanza dovrà essere confermata da attestazione rilasciata annualmente dall'Istituto o simili;
6. I locali e le aree per le quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento ad esclusione dei locali assoggettati di cui all'art. 11
7. I locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, nonché locali strettamente connessi alle attività del culto stesso.
8. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
9. Immobili occupati o detenuti dal Comune.
10. Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile.
11. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate.
12. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.

Le circostanze di cui ai precedenti commi 11 e 12 comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che le stesse siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la documentazione attestante la mancanza o la chiusura di un'utenza domestica (acqua, corrente elettrica, gas) rilasciata dagli enti preposti, la revoca, sospensione, rinuncia o deposito della licenza commerciale e della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per i locali degli insediamenti produttivi (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, può essere applicata a richiesta di parte, una riduzione della superficie tassabile da concordare con il Servizio Tecnico Comunale, a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione indicata al Titolo IV – art. 25, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Articolo 13

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, di cui agli articoli 6 e 11 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per le abitazioni civili il soggetto passivo è l'intestatario di scheda anagrafica o, in mancanza di occupazione, ogni proprietario dell'immobile nella quota rispettiva di proprietà.

I proprietari delle unità immobiliari concesse in locazione a qualsiasi titolo, sono solidalmente obbligati al pagamento del tributo con i locatari delle abitazioni.

Per i locali locati ammobiliati o con contratto di foresteria il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile.

Articolo 14

Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali integrati Soggetto responsabile della Tassa

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di civile abitazione, di cui all'art. 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà e di Centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93 è data facoltà al Comune di richiedere all'amministratore del condominio o al soggetto responsabile del Centro Commerciale Integrato e di locali in multiproprietà, di cui al comma 2, di presentare al Servizio Tributi del Comune l'elenco riportante: superficie parti comuni, nominativo o ragione sociale degli occupanti o detentori dei locali ed aree in uso esclusivo, con superficie e tabella millesimale. L'elenco sopra specificato dovrà essere obbligatoriamente presentato ogni anno, entro il 20 gennaio, se nell'anno precedente sono intervenute delle variazioni.

Articolo 15

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dall'Ente e a disposizione degli utenti presso il Servizio Tributi.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione di superficie, d'uso e destinazione relativa ai locali ed aree precedentemente denunciati.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale dell'utente;
- Dati anagrafici conviventi;
- Ragione sociale e oggetto attività;

- Ubicazione dei locali e/o delle aree (via, n., piano, interno) occupati e condotti;
- Destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- Numero dei vani e loro superficie;
- Superfici delle aree scoperte;
- Indicazione di eventuali locali o aree a uso promiscuo;
- Data d'inizio o di variazione o di cessazione di possesso;
- Dati anagrafici del soggetto passivo titolare della precedente occupazione;
- La sottoscrizione.

Il Servizio Protocollo rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, resta l'obbligo di denuncia da parte dell'utente.

Articolo 16

Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione tempestiva della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive. L'utente non è obbligato al pagamento del tributo per l'anno di competenza, qualora la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia, o a seguito di recupero d'ufficio.

Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, producono i loro effetti:

- Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di scadenza (accertamento);
- Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione dei tributi.

Articolo 17

Tassa giornaliera di raccolta e smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente aree o locali pubblici, di uso pubblico o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

In mancanza di corrispondenti voci di uso nella classificazione contenuta all'art. 19 del presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani e assimilati.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, il tributo, che non risulta versata all'atto dell'accertamento, è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del seguente regolamento e quelle del D.Lgs. 507/93, relative alla tassa annuale.

I commercianti ambulanti regolarmente autorizzati, che esercitano la propria attività nell'area destinata dall'Amministrazione Comunale a mercato settimanale di cui all'allegata planimetria, partecipano per millesimi (determinati dal rapporto tra la superficie occupata e la superficie totale dei posti assegnati, ai fini TOSAP – Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche) alla riparametrazione della superficie complessiva messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio del mercato ambulante settimanale.

Ogni esercente sarà assoggettato alla categoria specifica di cui all'art. 19.

Articolo 18

Parametri e classificazione delle superfici

Le tariffe sono deliberate dall'Amministrazione Comunale sulla base di quanto disposto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono utilizzati, nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dall'Amministrazione Comunale secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di competenza del ruolo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

Il gettito complessivo della tassa viene stabilito dall'Amministrazione Comunale secondo il rapporto di copertura prescelto, non può in ogni caso superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, né essere inferiore:

1. Al limite massimo di gettito per i Comuni obbligati a deliberare il dissesto (di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 504/92);
2. Al 70% per i Comuni in situazione deficitaria formalmente riconosciuta (di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 504/92);
3. Al 50% per gli altri Comuni.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimi di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del rendiconto di gestione del penultimo esercizio finanziario chiuso.

Il costo di esercizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti.

In relazione a quanto sopra i criteri sono i seguenti:

1. Coefficiente di produttività specifica = Q_n

Indica la produzione media dei rifiuti espressa in Kg/mq annua, propria di ogni categoria omogenea sotto il profilo delle caratteristiche qualitative/quantitative di rifiuti prodotti, determinato in assenza di monitoraggio, sulla base di rilevamenti diretti.

2. Coefficiente medio di produttività specifica = Q_m

Per coefficiente medio di produttività specifica Q_m s'intende il rapporto tra la quantità dei rifiuti prodotti (Q_t) ed il totale della superficie (St) iscritte a ruolo, ossia:

$$Q_m = Q_t : St$$

3. Indice di produttività specifica = In

Per indice di produttività specifica In , proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche qualitative/quantitative dei rifiuti prodotti, s'intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

$$In = Q_n : Q_m$$

4. Costo convenzionale del servizio = Ct

Per costo convenzionale Ct , s'intende il prodotto tra il costo di esercizio del servizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e la percentuale di copertura del costo di servizio annualmente determinata.

5. Coefficiente di qualità = K

Per coefficiente di qualità **K** s'intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria di contribuenza, al fine di tenere conto oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica...) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito per ciascuna categoria al coefficiente **K** si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Il coefficiente **K** è convenzionalmente fissato in misura pari a **1** per tutte le categorie.

6. Tariffa media convenzionale = **Tm**

E' data dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale tassabile, ossia:

$$Tm = Ct : St$$

7. Tariffa unitaria = **Tx**

Le tariffe unitarie espresse in Euro/mq = **Tx** per ciascuna categoria vengono determinate con la seguente formula:

$$Tx = K \times In \times Tm$$

In fase di determinazione annuale delle tariffe, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rideterminazione della tariffa media **Tm**, dei coefficienti ed indici qualitativi/quantitativi, con eventuale riaggregazione delle categorie di contribuenza, sulla base di dati ed elementi conoscitivi nuovi, nonché di mutate condizioni e modalità di raccolta e smaltimento.

Solo in caso di non variazione dei parametri fondamentali è consentito l'aggiornamento delle tariffe per variazione percentuale omogenea.

Articolo 19

Categorie dei locali ed aree tassabili

I locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie con presunta omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione alla principale attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.

CLASSE	DESCRIZIONE	INDICE MEDIO PRODUTTIVITA' Kg/mq
Cat. 1	Abitazioni ad uso privato ed uso foresteria.	1,72
Cat. 2	Box, cantine, locali lavanderie, taverne e locali agibili non abitabili.	1,20
Cat. 3	Uffici, studi professionali e banche.	7,69
Cat. 4	Studi medici, veterinari, dentisti.	10,61
Cat. 5	Enti pubblici, associazioni politiche/sociali, istituzioni religiosi, case di cure e riposo	7,76
Cat. 6	Alberghi, pensioni e affittacamere.	8,32

Cat. 7	Attività industriali, artigianali ed agricole attinenti alla produzione.	7,48
Cat. 8	Locali di stoccaggio e di magazzinaggio attinenti alle attività industriali, artigianali ed agricole.	4,55
Cat. 9	Locali adibiti a mense, spogliatoi e servizi attinenti alle attività industriali, artigianali ed agricole.	39,78
Cat. 10	Negozi alimentari (macelleria – salumeria – panificio – pasticceria – gelateria – pizzeria da asporto).	26,45
Cat. 11	Negozi non alimentari (abbigliamento – articoli da regalo – edicola – farmacia – cartoleria – calzolaio – merceria – fotografo – ferramenta).	9,85
Cat. 12	Negozi alimentari e non: fruttivendolo, fiorista, pescheria.	75,66
Cat. 13	Supermercati e relativi magazzini, uffici, locali di deposito, ecc.	17,64
Cat. 14	Saloni di bellezza, parrucchieri, estetisti, locali per la cura e l'igiene della persona.	10,54
Cat. 15	Palestre e sale da gioco.	6,21
Cat. 16	Aree destinate a distributori di carburante.	6,73
Cat. 17	Ristorante, pizzeria, trattoria, bar, bar/pasticceria, bar/tabacchi e ristorazione collettiva.	41,78
Cat. 18	Aree scoperte pertinenziali ed accessorie alle attività produttività.	n.c.

TITOLO III

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 20

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta nella misura del:

1. 30% per abitazioni utilizzate da unico occupante; la riduzione è aumentata al 50% qualora l'unico occupante l'abitazione ha un età pari o superiore a 70 anni ;
2. 30% per abitazioni (box esclusi) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non superino i 180 giorni e che tale destinazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

3. 30% per i locali utilizzati per attività produttiva ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autocertificazione con prove documentali accettate dal Servizio Tributi, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
4. 30% per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari la cui età media è pari o superiore a 70 anni;

Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 21

Destinazione promiscua

Nelle unità immobiliari dei locali ad uso civile abitazione, in cui coesistono l'uso abitativo e l'attività economica e professionale, la superficie dei locali ad uso abitativo è assoggettata alla cat. 1, mentre la superficie dei locali destinati a attività economica e professionale deve essere assoggettata alla categoria specifica.

Articolo 22

Tariffe ridotte per pratiche di compostaggio rifiuti umido e verde

La tariffa unitaria per le superfici abitative ove viene praticato il compostaggio, è ridotta nella misura di seguito indicata, conformemente ai seguenti metodi aventi come finalità il recupero del rifiuto umido:

- riduzione pari al 30% del tributo dovuto per i soggetti passivi che utilizzano il composter (contenitore in materiale plastico, a volumetria variabile);
- riduzione pari al 15% del tributo dovuto, per i soggetti passivi che utilizzano il composter avuto in dotazione dal Comune;

I metodi di smaltimento del rifiuto umido, dovranno rigorosamente osservare le modalità previste dalla legge; ai fini del godimento della riduzione sopra descritta il contribuente dovrà presentare apposita modulistica, individuata dal Servizio Tributi, attestante l'effettivo svolgimento delle pratiche di compostaggio.

Il soggetto passivo dovrà restituire i contenitori, se precedentemente ricevuti in dotazione, qualora interrompa la pratica di compostaggio.

Le riduzioni e/o le esenzioni, di cui al presente articolo, sono concesse se pervenute al Servizio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno sottoposto a tassazione e, vengono prorogate fino al permanere delle relative condizioni.

I soggetti passivi che richiedono la riduzione tariffaria per il compostaggio sono responsabili del corretto uso e collocamento del composter. Possono essere inoltrate al Servizio Ecologia segnalazioni, da parte di cittadini (confinanti e non) e da parte della Polizia Locale, per collocamento e usi impropri e/o errati, fonti di disturbo per la cittadinanza.

Il Servizio Ecologia entro 48 ore dalla segnalazione, in seguito a verifica, adotterà i provvedimenti necessari, quali una diversa collocazione del sistema in uso, l'istruzione per il corretto uso, e anche l'accertamento dell'impossibilità di tale pratica.

Nel caso di soppressione delle pratiche di compostaggio il Servizio Ecologia dovrà comunicare al Servizio Tributi l'impossibilità del richiedente di beneficiare di riduzioni e conseguentemente verrà recuperata la riduzione accordata.

Art. 23

Raccolta del verde porta a porta

Il Comune ha la facoltà di organizzare e gestire la raccolta del verde (erba e materiale di risulta dalla manutenzione dei giardini) tramite un servizio porta a porta.

La tassazione potrà essere generalizzata con una tariffa basata sulla superficie dei giardini ovvero potrà essere basata su una prestazione su richiesta del cittadino a fronte di un pagamento di un corrispettivo basato sulla superficie a verde.

TITOLO IV

RIFIUTI SPECIALI, SPECIALI ASSIMILATI, TOSSICI E NOCIVI

Articolo 24

Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

In base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, numeri 1 e 2 del DPR n. 915/82 si definiscono come speciali i rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizi, che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili ai rifiuti urbani

Sono considerati, per qualità, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82 nonché gli accessori (materiali di consumo) per l'informatica così come previsto dall'art. 39 della L. 146/94.

Con l'assimilazione i rifiuti speciali assumono la qualità giuridica di rifiuti urbani.

Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani ha il diritto di avvalersi per lo smaltimento del servizio pubblico e di contro il Comune ha l'onere di effettuare il servizio.

Il Comune di Ornago, sulla base dei criteri attualmente stabiliti dallo Stato, è in grado di assimilare le sostanze indicate per qualità e quantità nel Regolamento servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate che viene riportato di seguito in stralcio.

RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono da considerare assimilati agli urbani i rifiuti di cui in appresso, rispondenti alle seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

1. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Accessori per l'informatica.

2. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

- Produzione giornaliera proveniente da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizio non superiori a Kg 40, ovvero 0,5 mc;
- Residui derivanti da potatura e/o falciatura, anche se svolte in superfici costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la quantità media giornaliera non sia superiore a **40 kg/giorno**;
- Beni durevoli (televisori, frigoriferi, lavatrici, ecc.) **n. 1 conferimento all'anno** per tipologia e per ciascun nucleo familiare.

CASO PARTICOLARE

I cittadini residenti nel Comune, che pur esercitando attività artigianali non abbiano nel territorio del Comune stesso superfici tassabili per la loro attività, possono conferire i rifiuti di loro produzione alla Piattaforma ecologica comunale solo a seguito di specifica autorizzazione, sancita da apposita convenzione onerosa stipulata con il Comune.

Le utenze nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali assimilati che il Comune di Ornago è tenuto a smaltire, previo accordo, dovranno provvedere al conferimento presso la piattaforma ecologica presentandosi con apposito permesso di accesso all'Isola Ecologica rilasciato dal Comune, come da Regolamento per la gestione ed il funzionamento della piattaforma per la raccolta differenziata dei R.S.U, R.S.A.U., rifiuti inerti di natura lapidea, scarti vegetali di provenienza urbana.

Articolo 25

Smaltimento rifiuti speciali

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, ed anche di quelli tossici o nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, attraverso imprese o Enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d) del DPR n. 915/82, o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

I contribuenti devono presentare entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno al Servizio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo in seguito all'attività principale esercitata si formano rifiuti speciali, diversi per qualità da quelli assimilati ai rifiuti urbani o tossici e nocivi.

Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione e le quantità dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata da:

- copia, dichiarata conforme, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia, dichiarata conforme, del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 397/88, convertito nella Legge n. 475/88 e successive modificazioni e copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione;
- copia, dichiarata conforme, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione o alla Provincia (art. 3, comma 3, del D.L. n. 397/88, convertito nella Legge n. 475/88 e successive modificazioni);
- copia del contratto di smaltimento dei rifiuti suddetti, stipulato con ditta autorizzata da enti preposti;
- copia delle fatture attestanti che lo smaltimento è avvenuto con altra ditta autorizzata, relative all'anno precedente.

Quindi, tutti i rifiuti che non possono essere conferiti al Comune e prodotti nella "**zona produttiva**" di attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, devono, in seguito ad accordi stabiliti tra l'Amministrazione Comunale e le singole attività, essere smaltiti autonomamente dai singoli contribuenti, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia e delle norme del presente regolamento. Questo in quanto l'Amministrazione Comunale ha rilevato che parte dei materiali elencati nella deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale, sono difficilmente raccogliibili.

Sarà compito del titolare dell'attività segnalare la superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi, al Comune, il quale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12, determinerà la superficie esclusa dalla tassazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti suddetti.

Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 31/8/1987 n. 361, convertito nella L. 20/10/1987 n. 441, i residui derivanti da **attività agricola non sono più suscettibili di essere assimilati ai rifiuti urbani**.

Per la gestione dei rifiuti di cui sopra, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca servizio pubblico integrativo, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e previa autorizzazione.

Articolo 26

Agevolazioni e riduzioni

Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate al comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, possono essere concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa :

1. A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di avere attivato specifiche norme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre tali rifiuti agli impianti di trattamento definitivo ordinariamente utilizzati o ove si formino rifiuti di produzione (urbani o speciali assimilati agli urbani) destinati alla rivendita o alla cessione gratuita o all'utilizzo come fonte di energia all'interno dello stesso luogo nel quale sono prodotti, si applica la riduzione del 70% della tariffa relativa all'attività specifica.

La proroga delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione della relativa documentazione entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di esenzione previsti dalle leggi vigenti in materia.

2. Qualora dovessero essere emesse autorizzazioni nei confronti dei soggetti economici che provvederanno allo smaltimento dei rifiuti con ditte private autorizzate ai sensi di legge, alla tassa raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta verrà applicata una riduzione del 50% della tariffa relativa alla categoria di appartenenza, quale partecipazione ai costi sostenuti dall'Ente.

TITOLO V

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

Articolo 27

Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale nomina il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati; il predetto Funzionario sottoscrive le liste di carico dei ruoli, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Con propria determinazione approva il totale complessivo di introito della tassa rifiuti dell'anno, gli sgravi e il gettito suppletivo.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministro delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Articolo 28

Attività di controllo

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

SERVIZIO TRIBUTI

1. **Dovrà** assicurare la conservazione delle denunce previste nel presente regolamento e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. **aggiognerà** il sistema informatizzato con i dati raccolti;
3. **gestirà** uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e riportare i dati principali relativi all'utenza.
4. **gestirà** uno schedario degli immobili riportante i dati di consistenza degli stessi;

SERVIZI TECNICI

1. **Ogni fine mese**, comunicherà al Servizio Tributi, **con atto formale**, ogni nuova costruzione cui è stata rilasciata **l'agibilità**, le variazioni di superficie, i casi di inagibilità e qualsiasi altra variazione di destinazione d'uso. Comunicherà, inoltre, i nuovi soggetti che richiederanno la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta di qualsiasi tipo di rifiuto.
2. **Terrà** aggiornato un sistema informatico i dati relativi alle misure e alle destinazioni d'uso così come risultanti dalla pratica edilizia.

SERVIZIO COMMERCIO

1. **Ogni fine mese**, trasmetterà al Servizio Tributi, copia delle nuove autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività commerciali rilasciate, nonché qualsiasi variazione relative alle attività già autorizzate.

SERVIZIO PROTOCOLLO

1. Trasmette al Servizio Tributi tutte le copie delle denunce di cessioni di fabbricato che riceve ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21/03/1978, convertito in legge 18/05/1978 n. 191.

SERVIZIO ANAGRAFE

1. **Ogni fine mese**, comunicherà al Servizio Tributi, **con atto formale**: le emigrazioni, le immigrazioni, i cambi di residenza, i decessi e qualsiasi altro movimento **anagrafico**.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a rispettare quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 29

Accertamento

In caso di denuncia infedele o incompleta, il servizio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, a pena di decadenza, il Comune emette avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 26 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni e superfici, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributi, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Articolo 30

Poteri di controllo del Comune

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire e trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso; gli agenti di polizia urbana, i dipendenti del servizio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Articolo 31

Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli/liste di carico dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 28, viene effettuato tramite riscossione diretta su apposito conto corrente postale ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Ai sensi del D.Lgs. 46 del 26/2/1999, non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a **€ 10,00**. La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di

acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso, e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento.

La riscossione coattiva della tassa smaltimento rifiuti avviene secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), tramite emissione del relativo decreto ingiuntivo firmato dal Funzionario Responsabile.

Al contribuente possono essere concesse, da parte del Funzionario Responsabile, previa presentazione di specifica domanda prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni:

- o durata massima 12 mesi, con applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, ovvero in quella diversamente stabilita dalla legge;
- o inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni.

Articolo 32

Rimborsi

Nel caso di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, il contribuente ha diritto, a seguito di presentazione di apposita istanza, al rimborso delle somme pagate in eccedenza. Inoltre a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, pronunciata in danno dell'Ente, che abbia riconosciuto illegittimo l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo o altro provvedimento adottato dal Comune, Il Funzionario Responsabile dispone il discarico o il rimborso entro 90 giorni.

Il discarico o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione con conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Funzionario Responsabile entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.lg. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, **entro 6 mesi dalla notifica dell'avviso di pagamento**.

In ogni altro caso, per il discarico o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; il discarico o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi **di mora**, calcolati nella misura di legge semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Non si procede al rimborso della maggior tassa pagata quando quest'ultimo risulti inferiore ad Euro 10,00.

Articolo 33

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,00;
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta; se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti all'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 77,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 14, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

Le sanzioni indicate ai punti 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

Per le sanzioni non contemplate nel presente articolo, si fa richiamo alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 34

Contenzioso

Contro gli atti di imposizione del Comune è ammesso ricorso alla **Commissione Tributaria Provinciale di Milano, secondo quanto disposto dal D.Lgs 546/92.**

Articolo 35

Abrogazioni

Dalla data di validità del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento ha validità dal 1 gennaio 2006.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA

• Art. 1	Principali riferimenti normativi	Pag.	1
• Art. 2	Istituzione della tassa	"	1
• Art. 3	Delimitazione del perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	"	1
• Art. 4	Disciplina del servizio di smaltimento	"	1
• Art. 5	Finalità della raccolta differenziata dei rifiuti	"	2
• Art. 6	Presupposto della Tassa	"	2
• Art. 7	Gettito e costo del servizio	"	2
• Art. 8	Deliberazione della tariffa	"	2

TITOLO II

MODALITA' DI TASSAZIONE

• Art. 9	Classificazione dei rifiuti	Pag.	3
• Art. 10	Determinazione della superficie tassabile	"	4
• Art. 11	Locali ed aree assoggettabili a tassa	"	4
• Art. 12	Locali ed aree non assoggettabili a tassa	"	5
• Art. 13	Soggetti passivi	"	6
• Art. 14	Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali integrati Soggetto responsabile della tassa	"	6
• Art. 15	Denunce	"	6
• Art. 16	Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione	"	7
• Art. 17	Tassa giornaliera di raccolta e smaltimento	"	7
• Art. 18	Parametri e classificazione della superficie	"	8
• Art. 19	Categorie dei locali ed aree tassabili	"	9

TITOLO III

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

• Art. 20	Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pag.	10
• Art. 21	Destinazione promiscua	"	11
• Art. 22	Tariffe ridotte per pratiche di compostaggio rifiuti umido e verde	"	11
• Art. 23	Raccolta del verde porta a porta	"	12

TITOLO IV

RIFIUTI SPECIALI, SPECIALI ASSIMILATI, TOSSICI E NOCIVI

• Art. 24 Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani	Pag.	12
• Art. 25 Smaltimento rifiuti speciali	"	13
• Art. 26 Agevolazioni e riduzioni	"	13

TITOLO V

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

• Art. 27 Funzionario responsabile	Pag.	14
• Art. 28 Lotta all'evasione	"	14
• Art. 29 Accertamento	"	15
• Art. 30 Poteri di controllo del Comune	"	15
• Art. 31 Riscossione	"	16
• Art. 32 Rimborsi	"	16
• Art. 33 Sanzioni	"	17
• Art. 34 Contenzioso	"	17
• Art. 35 Abrogazioni	"	17
• Art. 36 Entrata in vigore	"	17